

**DELIBERAZIONE 6 SETTEMBRE 2022  
416/2022/R/IDR**

**APPROVAZIONE DELLO SCHEMA REGOLATORIO DI CONVERGENZA, RECANTE LE  
PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2022-2023, PROPOSTO DALL'ENTE DI  
GOVERNO DELL'AMBITO DEL MOLISE**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1217<sup>a</sup> riunione del 6 settembre 2022

**VISTI:**

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto-legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (c.d. Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013";
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la

- determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 – modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR”;
- la deliberazione dell’Autorità 18 luglio 2013, 318/2013/R/IDR, recante “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - secondo gruppo”;
  - la deliberazione dell’Autorità 10 ottobre 2013, 448/2013/R/IDR, recante “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - terzo gruppo”;
  - la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 582/2013/R/IDR, recante “Esclusioni dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico, per gli anni 2012/2013 - quarto gruppo”;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante “Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento” (di seguito: MTI);
  - la deliberazione dell’Autorità 11 settembre 2014, 444/2014/R/IDR, recante “Esclusione dall’aggiornamento tariffario per il servizio idrico di talune gestioni dell’ATO unico della Regione Molise, per il primo periodo regolatorio 2012- 2015”;
  - la deliberazione dell’Autorità 21 maggio 2015, 244/2015/R/IDR, recante “Determinazione d’ufficio delle tariffe del servizio idrico per talune gestioni della Regione Molise, per il primo periodo regolatorio 2012-2015”;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono” (di seguito: RQSII), come successivamente modificato e integrato;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato”;
  - la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2” (di seguito: MTI-2);
  - la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2017, 665/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 665/2017/R/IDR), avente ad oggetto “Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), recante i criteri di articolazione tariffaria applicata agli utenti”;
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 917/2017/R/IDR (di seguito: deliberazione 917/2017/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Regolazione della qualità tecnica del servizio idrico integrato ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono (RQTI)” (di seguito: RQTI);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2017, 918/2017/R/IDR, recante “Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 918/2017/R/IDR);
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 1 ottobre 2019, 402/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Inquadramento generale e linee d’intervento” (di seguito: documento per la

- consultazione 402/2019/R/IDR);
- il documento per la consultazione dell’Autorità 19 novembre 2019, 480/2019/R/IDR, recante “Metodo tariffario idrico per il terzo periodo regolatorio (MTI-3). Orientamenti finali” (di seguito: documento per la consultazione 480/2019/R/IDR);
  - la deliberazione dell’Autorità 27 dicembre 2019, 580/2019/R/IDR (di seguito: deliberazione 580/2019/R/IDR) e il relativo Allegato A, recante “Metodo tariffario idrico 2020-2023 MTI-3. Schemi regolatori” (di seguito: MTI-3), come successivamente modificato e integrato;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 giugno 2020, 235/2020/R/IDR, recante “Adozione di misure urgenti nel servizio idrico integrato, alla luce dell’emergenza da COVID-19”;
  - il documento per la consultazione dell’Autorità 11 novembre 2021, 489/2021/R/IDR, recante “Orientamenti per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato”;
  - la deliberazione dell’Autorità 30 dicembre 2021, 639/2021/R/IDR, recante “Criteri per l’aggiornamento biennale (2022-2023) delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato” (di seguito: deliberazione 639/2021/R/IDR);
  - la determina 29 giugno 2020, 1/2020-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e alla predisposizione tariffaria per il terzo periodo regolatorio 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 235/2020/R/IDR” (di seguito: determina 1/2020-DSID);
  - la determina 18 marzo 2022, 1/2022-DSID, recante “Definizione delle procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento della predisposizione tariffaria per il biennio 2022-2023, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/IDR, 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR” (di seguito: determina 1/2022-DSID);
  - i dati, gli atti e i documenti trasmessi per l’operatore GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane S.c.a.r.l. dall’Ente di governo dell’ambito del Molise (di seguito: EGAM), in data 26 luglio 2022 – come da ultimo integrati e aggiornati in data 8 agosto 2022 – ai sensi delle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 1, comma 1, della legge 481/95, prevede che l’Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell’efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull’intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)”;
- l’articolo 21, commi 13 e 19, del decreto-legge 201/11 ha trasferito all’Autorità “le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici”, all’uopo precisando che tali

funzioni “vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481”;

- l’articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, dispone che “il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all’articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell’osservanza del metodo tariffario di cui all’articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l’approvazione all’Autorità (...);”
- l’articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all’Autorità, precisa che la medesima Autorità “approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all’articolo 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d’inefficacia prescrizioni (...).”

#### **CONSIDERATO CHE:**

- a seguito di un ampio processo partecipativo nell’ambito del quale sono stati raccolti i contributi degli *stakeholder* in ordine agli orientamenti illustrati nei documenti per la consultazione 402/2019/R/IDR e 480/2019/R/IDR, con deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità ha approvato il Metodo Tariffario Idrico per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), integrando e sviluppando - comunque in un quadro generale di regole stabile e certo - la regolazione asimmetrica e innovativa declinata, a partire dal 2014, prima nel MTI e poi nel MTI-2, come integrato e modificato dalla deliberazione 918/2017/R/IDR;
- in particolare, con la citata deliberazione 580/2019/R/IDR, l’Autorità ha introdotto, all’articolo 9, specifiche misure per il superamento del *water service divide*, con la finalità di promuovere - nell’ambito delle proprie competenze - il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell’accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio;
- nello specifico, al comma 2.1 del MTI-3, l’Autorità ha individuato, tra le regole tariffarie applicabili per il terzo periodo regolatorio, oltre a quelle riconducibili alla matrice di schemi regolatori (applicabile ove il soggetto competente sia in possesso di tutti i dati necessari alla valorizzazione delle componenti di costo del servizio), anche quelle relative allo schema regolatorio di convergenza, recante regole semplificate (per un arco di tempo limitato e predefinito) per le gestioni per le quali nei precedenti periodi siano emerse carenze negli atti e nei dati necessari a fini tariffari, consentendo all’Ente di governo dell’ambito di quantificare le componenti di costo nei termini di cui all’articolo 31 del MTI-3 e, conseguentemente, di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni;

- il citato articolo 31 del MTI-3 prevede che:
  - l'accesso allo schema regolatorio di convergenza avvenga previa motivata istanza dell'Ente di governo dell'ambito o soggetto competente, a valere sul periodo regolatorio 2020-2023, al termine del quale troverà applicazione la regolazione per schemi regolatori (comma 31.3);
  - l'istanza di cui sopra debba contenere la seguente documentazione (comma 31.4):
    - a) una relazione recante il fabbisogno degli interventi necessari al superamento delle criticità rinvenibili nel territorio servito;
    - b) in caso di avvio di processi di aggregazione per la formazione del gestore unico d'ambito, la presentazione di un programma di impegni che descriva le modalità di completamento – comunque non oltre l'anno 2023 – di detti processi ed il perimetro interessato in ciascun anno;
- lo schema regolatorio di convergenza provvede alla ricostruzione parametrica su base *benchmark* delle voci di costo da riconoscere in tariffa, con regole di computo differenziate a seconda che:
  - il gestore disponga di un corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari, ovvero anche ai dati di costo e di qualità richiesti per il calcolo (secondo il modello statistico di cui al comma 17.2 del MTI-3 elaborato dall'Autorità) del “*costo operativo stimato*” (comma 31.6, lett. *a*) e lett. *b*), del MTI-3). In tal caso, il comma 31.7 del MTI-3 prevede che il valore del moltiplicatore tariffario  $\vartheta^a$  sia determinato in ragione del “*fattore di aggregazione*”  $\alpha$ , nonché del “*fattore di incremento*”  $Y$  (che, per ciascuna delle annualità del periodo di applicazione, assume il valore definito dall'Autorità in funzione della capacità del soggetto di ottemperare alle disposizioni della regolazione *pro tempore* vigente);
  - il gestore non disponga né di dati tariffari né di dati di costo (comma 31.6, lett. *c*), del MTI-3). In tal caso, il successivo comma 31.8 esplicita:
    - la regola di calcolo standardizzata per il computo del vincolo ai ricavi del gestore,  $VRG_{conv}^a$ , che tiene conto: *i*) dell'estremo superiore del costo operativo stimato pro-capite del *Cluster A* della matrice di cui al comma 17.1 del MTI-3 (pari a 74 €/ab), incrementato del 10%; *ii*) della componente  $Capex_{conv}^a$  (costo di capitale derivante dalla valorizzazione della RAB di convergenza) posta pari a  $16\% * CO_{conv}^S$ ;
    - la previsione in base alla quale, una volta determinato il valore del  $VRG_{conv}^a$  di cui al precedente alinea, tenuto conto dei vincoli del TICSÌ di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR, il soggetto competente determina la coerente articolazione dei corrispettivi, in termini di ricavi attesi, con la precisazione che, in caso di inerzia, l'Autorità provvede, con successivo provvedimento, a definire l'articolazione tariffaria applicabile per l'utenza domestica residente e l'articolazione tariffaria per le altre tipologie d'utenza, da applicare temporaneamente fino alla definizione della nuova struttura dei corrispettivi;
- ai sensi del comma 31.9 del MTI-3, la valorizzazione del “*fattore di incremento*”  $Y$

presuppone una serie di obblighi (di qualità tecnica, di qualità contrattuale e di corretta tenuta di registri tecnico-contabili) espressamente cadenzati dall’Autorità nei quattro anni di applicazione dello schema regolatorio di convergenza, fatta salva la facoltà per l’Ente di governo di proporre – ai sensi di quanto previsto al comma 31.10 del MTI-3 – motivata istanza per una diversa allocazione temporale degli obblighi in parola;

- a norma del comma 31.11 del MTI-3, ove fossero riscontrate carenze riguardo ad almeno uno degli obblighi di cui al precedente alinea, il soggetto gestore ricade nell’ambito delle casistiche di determinazione della tariffa d’ufficio, ai sensi del comma 5.8 della deliberazione 580/2019/R/IDR.

**CONSIDERATO CHE:**

- con determina 1/2020-DSID e 1/2022-DSID sono state definite le procedure per la raccolta dei dati ai fini delle predisposizioni tariffarie per il periodo 2020-2023, ai sensi delle deliberazioni 580/2019/R/IDR e 639/2021/R/IDR e sono state fornite (rendendo disponibile una specifica modulistica tipizzata, da utilizzarsi – per quanto di pertinenza – anche nel caso di ricorso allo schema di convergenza) indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- ai sensi delle deliberazioni e delle determine sopra richiamate, l’EGAM ha trasmesso, in data 26 luglio 2022, lo schema regolatorio di convergenza (rinvenendone i presupposti sopra richiamati) recante le predisposizioni tariffarie, per gli anni 2022 e 2023, relative all’operatore GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane S.c.a.r.l. (al quale l’EGAM, in data 29 giugno 2022, ha provveduto ad affidare la gestione del servizio idrico integrato della Regione Molise), rappresentando gli elementi richiesti – come da ultimo integrati e aggiornati in data 8 agosto 2022 – finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- l’Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all’approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

**CONSIDERATO CHE:**

- con gli atti e i documenti trasmessi, l’EGAM, ai sensi di quanto previsto al comma 31.4 del MTI-3 ha:
  - enucleato le seguenti principali criticità infrastrutturali rinvenibili nel territorio di pertinenza:
    - imperfetta conoscenza delle infrastrutture del servizio idrico integrato;
    - vetustà degli strumenti di misura;
    - vulnerabilità delle fonti di approvvigionamento e insufficienza delle stesse;
    - inadeguate condizioni fisiche di talune reti e impianti di adduzione e di distribuzione, a causa della vetustà delle stesse;



- non completa copertura della rete di raccolta e collettamento delle acque reflue e del servizio di depurazione;
- inadeguatezza delle condotte fognarie (in termini dimensionali e di condizioni fisiche delle stesse), nonché degli scaricatori di piena;
- inadeguato recupero di materia e/o di energia dai fanghi residui di depurazione, nonché incompletezza dei sistemi di trattamento;
- elevate infiltrazioni di acque parassite;
- indicato il fabbisogno di investimenti necessario ad avviare il superamento delle predette criticità, esplicitando, in particolare, i seguenti interventi:
  - interventi di mappatura, di ricerca perdite e di telecontrollo del sistema idrico;
  - interventi di mappatura e telecontrollo del sistema fognario e depurativo;
  - adeguamento degli impianti di depurazione;
  - ulteriori interventi “coperti dai finanziamenti derivanti dal Piano Operativo Ambiente – Fondo Sviluppo e Coesione 2014/2020”, tra cui quelli volti all’ammodernamento della rete idrica e alla riduzione delle perdite, alla riqualificazione ed efficientamento energetico degli impianti di depurazione e all’estensione del sistema fognario;
- con riguardo al programma di impegni di cui al citato comma 31.4 – richiesto per i casi di processi di aggregazione avviati ai fini della formazione del gestore unico d’ambito – l’Ente di governo ha indicato “*il percorso tecnico gestionale ed operativo per la fase di start up*” del gestore unico d’ambito Molise, GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane S.c.a.r.l., anche fornendo il “*cronoprogramma di ingresso delle [preesistenti] gestioni (...) in GRIM*” e prevedendo che “*entro l’anno 2022 entreranno nella gestione unica quasi tutti i comuni (134 su 135) delle province di Campobasso ed Isernia, ad eccezione del comune di Termoli, la cui gestione [attualmente svolta da ACEA Molise S.r.l.] entrerà nella gestione unica alla fine del 2023*”.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- nella Relazione di accompagnamento alle predisposizioni tariffarie, l’EGAM ha esplicitato che il gestore GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane S.c.a.r.l. non dispone né di dati tariffari né di dati di costo, rinvenendosi dunque la casistica di cui al comma 31.6, lett. c);
- alla luce di quanto riportato al precedente alinea, il medesimo Ente di governo dell’ambito ha provveduto a determinare, comunque in coerenza con il periodo di operatività del gestore (ossia dal luglio 2022), il valore del vincolo ai ricavi del gestore  $VRG_{conv}^a$  (come riportato nell’Allegato A al presente provvedimento) in ragione di una quantificazione delle componenti  $CO_{conv}^S$  e  $Capex_{conv}^a$  ai sensi di quanto previsto dal comma 31.8 del MTI-3;
- inoltre, il competente Ente di governo dell’ambito ha evidenziato che, tenuto conto dei criteri recati dal TICSII di cui alla deliberazione 665/2017/R/IDR, sono in corso le attività per la determinazione dell’articolazione dei corrispettivi coerente, in termini

- di ricavi attesi, con la citata quantificazione del vincolo ai ricavi del gestore  $VRG_{conv}^a$ , precisando che la medesima “sarà trasmess[a] entro e non oltre il 20.11.2022”;
- peraltro, è stato presentato all’Autorità il seguente calendario di obblighi che la citata gestione si è impegnata ad assolvere:
    - entro l’anno 2022:
      - la ricognizione del livello di disponibilità ed affidabilità dei dati di misura;
      - la conformità alla normativa sulla qualità dell’acqua distribuita agli utenti, ai sensi dell’articolo 21 della RQTI;
      - l’adozione di un programma per il raggiungimento della conformità alla normativa sulla gestione delle acque reflue urbane, ex articolo 22 della RQTI;
    - entro l’anno 2023:
      - la corretta tenuta di registri tecnico-contabili per la raccolta di dati riferiti alle principali grandezze tecniche, garantendo comunque la presenza di fonti contabili obbligatorie previste dalla normativa vigente e di dati economici e patrimoniali specificatamente relativi al perimetro regolatorio come definito al comma 1.1 del MTI-3;
      - l’attestazione degli obblighi di monitoraggio, tenuta dei registri e comunicazione dei dati di qualità tecnica ai sensi del Titolo 8 della RQTI, nonché l’attestazione della disponibilità ed affidabilità dei dati di misura ai sensi dell’articolo 20 della RQTI;
      - l’attestazione degli obblighi di registrazione e comunicazione dei dati di qualità contrattuale di cui al Titolo XI della RQSII.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- ai sensi dell’articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall’Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 580/2019/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall’Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- l’Autorità si riserva di verificare il recepimento, nel primo aggiornamento utile del programma degli interventi, degli eventuali interventi finanziati dalle risorse pubbliche stanziare nell’ambito degli strumenti del *Next Generation EU*, in esito a procedure di selezione delle proposte non ancora giunte a conclusione.

**RITENUTO CHE:**

- per il gestore GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane S.c.a.r.l. di cui all’Allegato A siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto disposto – nell’ambito della disciplina di accesso allo schema regolatorio di convergenza – dal comma 9.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché dal comma 2.2 e dall’articolo 31 del MTI-3;



- in esito alla valutazione dello schema regolatorio di convergenza trasmesso dall'EGAM, gli elaborati ricevuti risultino coerenti con le disposizioni da ultimo richiamate;
- le modalità di recepimento dei criteri sottesi alla definizione dello schema regolatorio di convergenza relativo al richiamato gestore appaiano adeguate a promuovere il superamento progressivo delle condizioni di *water service divide*, favorendo il miglioramento dei profili di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché il raggiungimento degli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio;
- sia necessario rinviare a successive verifiche il rispetto del programma di impegni presentato all'Autorità per il gestore GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane S.c.a.r.l. e, in particolare il rispetto dell'impegno (assunto dall'EGAM) a trasmettere “entro e non oltre il 20.11.2022” la determinazione dell'articolazione dei corrispettivi coerente, in termini di ricavi attesi, con la quantificazione del vincolo ai ricavi del gestore  $VRG_{conv}^a$  di cui all'Allegato A, con la precisazione che, a norma del comma 31.8 del MTI-3, in caso di inerzia, l'Autorità provvede, con successivo provvedimento, a definire l'articolazione tariffaria da applicare temporaneamente fino alla definizione della nuova struttura dei corrispettivi

### **DELIBERA**

1. di concludere, con riferimento al periodo 2022-2023, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo schema regolatorio di convergenza, di cui al comma 9.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR, nonché al comma 2.2 e all'articolo 31 del MTI-3, proposto dall'EGAM per il gestore GRIM Gestione Risorse Idriche Molisane S.c.a.r.l., approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
2. di approvare quale valore massimo del vincolo ai ricavi del gestore, ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, il valore del  $VRG_{conv}^a$  riportato nell'Allegato A, per gli anni 2022 e 2023, secondo quanto disposto dal comma 6.2 della deliberazione 580/2019/R/IDR;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

6 settembre 2022

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*